

Risposte AI sulle novità fiscali del periodo estivo per imprese e persone fisiche

di Mauro Muraca

webinar gratuito

ESPERTO AI Risponde - Ravvedimento operoso

28 ottobre alle 11.00 - iscriviti subito >>



Nel corso del mese di ottobre 2025 si è tenuta la seconda **giornata del Master breve Euroconference edizione 2025/2026** dedicata alle novità fiscali del periodo estivo **per imprese e persone fisiche**, nel corso del quale sono **state approfondite diverse novità**, tra le quali:

- le **semplificazioni tributarie** introdotte dal Decreto correttivo bis;
- le **novità fiscali introdotte dal Decreto fiscale** (D.L. 84/2025);
- i **controlli propedeutici all'invio delle dichiarazioni**;
- le **principali novità di prassi e giurisprudenza** in tema di **detrazioni edilizie** e in materia di **concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli**.

Abbiamo interrogato il nostro sistema di intelligenza artificiale, ponendo alcuni dei quesiti formulati in diretta dai partecipanti **e che di seguito si ripropongono**.

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

in caso di assegnazione auto in fringe benefit al dipendente con parziale riaddebito del costo al dipendente mediante passaggio sul cedolino ed emissione fattura, il valore del fringe può essere ridotto per la quota a carico del dipendente?

Nel caso di concessione in uso promiscuo di un'auto aziendale al dipendente con parziale riaddebito del costo, il valore del fringe benefit può essere effettivamente ridotto per la quota a carico del dipendente.

Secondo quanto indicato nei documenti, qualora il dipendente versi all'impresa (anche mediante trattenuta in busta paga) una somma di denaro a fronte dell'impiego dell'auto (canone di uso o rimborso spese), l'importo del fringe benefit dovrà essere decurtato in misura corrispondente.

In particolare, la [circolare n. 326/E/1997](#) ha chiarito che il valore imponibile del fringe benefit è determinato assumendo una percentuale dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, "al netto di quanto eventualmente trattenuto".

È importante sottolineare che se il corrispettivo annuo pagato dal dipendente (comprensivo dell'IVA) dovesse essere pari o superiore all'ammontare risultante dalla tabella ACI, il fringe benefit risulterà completamente azzerato e nessun obbligo di assoggettamento a contribuzione e a ritenuta sorgerà in capo al datore di lavoro.

Conoscenza utilizzata

- [MB27 2G - Reddito da lavoro dipendente: tracciabilità rimborsi spese e autoveicoli ad uso promiscuo](#)
- [MB25 8G - La fiscalità degli autoveicoli aziendali concessi in uso ai dipendenti e amministratori](#)
- [Disciplina ai fini delle imposte dirette per le auto concesse in uso agli amministratori](#)



Utilizza "Esperto AI" e trova la risposta nell'ambito delle fonti ufficiali

Invia

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)

dovesse venire autorizzato il reverse charge nei confronti di imprese di trasporto, significa che anche il commercialista che svolge una prestazione di servizi nei confronti di tali imprese deve fatturare con reverse charge, corretto?

In base alle informazioni fornite nei documenti, il reverse charge che potrebbe essere autorizzato dalla Commissione Europea riguarda specificamente le "prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica". Il meccanismo si applicherebbe quindi alle prestazioni di servizi caratterizzate da "prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo". Le prestazioni professionali di un commercialista non rientrano in questa categoria, in quanto:

- Non sono prestazioni effettuate tramite contratti di appalto o subappalto.
- Non sono caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente.
- Non prevedono l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

Pertanto, anche se il reverse charge venisse autorizzato per il settore dei trasporti e della logistica, il commercialista che svolge prestazioni professionali nei confronti di tali imprese non dovrebbe applicare il reverse charge, ma continuerebbe ad emettere fattura con IVA secondo le regole ordinarie.

Conoscenza utilizzata

- [Reverse charge e pagamento speciale dell'IVA nel settore dei trasporti e della logistica](#)
- [Debitore dell'imposta e reverse charge](#)
- [25/07/2025 - Nuova modalità opzionale di versamento dell'iva per i servizi di trasporto e logistica](#)



Utilizza "Esperto AI" e trova la risposta nell'ambito delle fonti ufficiali

Invia

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

soggetto privato eredita immobile abitativo che vende dopo un anno dall'eredità. L'immobile era stato costruito dal de cuius e alla morte dello stesso non erano ancora decorsi i 5 anni dalla costruzione. L'immobile non è mai stato utilizzato come abitazione principale né dal de cuius né dall'erede. Dalla vendita emerge plusvalenza in capo all'erede?

Nel caso descritto, non emerge alcuna plusvalenza imponibile in capo all'erede.

Secondo l'articolo 67, comma 1, lettera b) del [TUIR](#), sono esclusi da tassazione gli immobili (fabbricati e terreni agricoli) pervenuti per successione, a prescindere dal periodo di possesso.

La norma prevede infatti una specifica esclusione per gli immobili acquisiti per successione, in quanto l'acquisto per successione è considerato involontario e quindi la successiva cessione, anche se avviene entro cinque anni, non denota alcun intento speculativo da parte del contribuente.

Questa esclusione opera indipendentemente dal fatto che:

- Non siano ancora trascorsi 5 anni dalla costruzione dell'immobile da parte del de cuius.
- L'immobile non sia mai stato utilizzato come abitazione principale né dal de cuius né dall'erede.
- La vendita avvenga dopo solo un anno dall'acquisizione per successione.

Pertanto, la plusvalenza eventualmente realizzata dalla vendita dell'immobile ereditato non è soggetta a tassazione come reddito diverso ai sensi dell'[articolo 67 del TUIR](#).

Conoscenza utilizzata

- [MB26 14G - Donazione dei terreni](#)



Utilizza "Esperto AI" e trova la risposta nell'ambito delle fonti ufficiali

Invia

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

obbligo di tracciabilità anche per spese pasti/soggiorni sostenuti direttamente dalla società ? (fattura pasto intestata alla società e pagata dalla società senza che si passi da rimborso ? deduzione al 75% per pasti se all'interno del comune e 100% se fuori comune?

Per quanto riguarda l'obbligo di tracciabilità per le spese di pasti e soggiorni sostenuti direttamente dalla società:

- Dal 1° gennaio 2025, le spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante servizi pubblici non di linea sostenute in Italia devono essere pagate con strumenti tracciabili per essere deducibili dal reddito d'impresa.
- Questo obbligo si applica sia alle spese sostenute direttamente dall'impresa sia ai rimborsi analitici erogati a dipendenti, collaboratori o professionisti.
- Per le spese di rappresentanza, l'obbligo di tracciabilità si applica indifferentemente sia a quelle sostenute in Italia sia a quelle sostenute all'estero.

Per quanto riguarda la deduzione delle spese di vitto e alloggio:

- Per le trasferte all'interno del comune in cui è situata la sede di lavoro: le spese sono deducibili nella misura del 75% del loro ammontare (art. 109, comma 5, TUIR).
- Per le trasferte fuori dal territorio comunale effettuate dai dipendenti e dai titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: le spese sono interamente deducibili nel limite dell'ammontare giornaliero non superiore a € 180,76 (o € 258,23 in caso di trasferte all'estero).
- Per le spese sostenute dalla società per le trasferte effettuate dai soci (ad esempio di una S.n.c.), si applica il limite di deducibilità del 75% dell'ammontare dei costi.

Conoscenza utilizzata

- [Spese di vitto e alloggio](#)
- [03/09/2025 - Obblighi di tracciabilità "rafforzati" per le spese di rappresentanza](#)
- [MB27 2G - I nuovi obblighi di tracciabilità per rimborsi spese e spese di rappresentanza nel reddito d'impresa](#)
- [Deducibilità dal reddito d'impresa delle spese di vitto e alloggio per trasferte nel comune](#)



Utilizza "Esperto AI" e trova la risposta nell'ambito delle fonti ufficiali

Invia

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)

le prestazioni di Chirurgia estetica e chirurgia estetica odontoiatrica non giustificate da attestazione medica, sono sempre escluse dall'ambito della fatturazione elettronica (interpello 103/2019) anche se soggette ad IVA? Devono essere comunque inviate al sistema tessera sanitaria come "non detraibili"?

Le prestazioni di chirurgia estetica e chirurgia estetica odontoiatrica non giustificate da attestazione medica sono effettivamente escluse dall'obbligo di fatturazione elettronica, anche se soggette ad IVA.

Il [D.Lgs. n. 81/2025](#) ha reso definitivo il divieto di emissione di fattura elettronica per i soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche. Questo divieto, inizialmente introdotto come temporaneo, è diventato strutturale e si applica:

- Sia alle prestazioni di medicina che a quelle di chirurgia.
- Senza distinzione tra prestazioni a finalità terapeutiche e quelle a finalità estetiche.

L'Agenzia delle Entrate ha più volte confermato questa interpretazione nelle risposte n. 78/E/2019, n. 103/E/2019, n. 307/E/2019 e nella [circolare n. 14/E/2019](#).

Per quanto riguarda l'invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS), è importante notare che le prestazioni di chirurgia estetica non giustificate da attestazione medica non sono detraibili ai fini fiscali. La [circolare n. 13/E/2019](#) ha ribadito che "la detrazione è esclusa per le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie o malformazioni congenite, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione".

Pertanto, queste prestazioni dovrebbero essere inviate al Sistema Tessera Sanitaria come "non detraibili".

Conoscenza utilizzata

- [Prestazioni mediche: esenzione Iva](#)
- [QUADRO RP \(MOD. PF\) ONERI E SPESE](#)



Utilizza "Esperto AI" e trova la risposta nell'ambito delle fonti ufficiali

Invia

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)

dovesse venire autorizzato il reverse charge nei confronti di imprese di trasporto, significa che anche il commercialista che svolge una prestazione di servizi nei confronti di tali imprese deve fatturare con reverse charge, corretto?

In base alle informazioni fornite nei documenti, il reverse charge che potrebbe essere autorizzato dalla Commissione Europea riguarda specificamente le "prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica". Il meccanismo si applicherebbe quindi alle prestazioni di servizi caratterizzate da "prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo". Le prestazioni professionali di un commercialista non rientrano in questa categoria, in quanto:

- Non sono prestazioni effettuate tramite contratti di appalto o subappalto.
- Non sono caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente.
- Non prevedono l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

Pertanto, anche se il reverse charge venisse autorizzato per il settore dei trasporti e della logistica, il commercialista che svolge prestazioni professionali nei confronti di tali imprese non dovrebbe applicare il reverse charge, ma continuerebbe ad emettere fattura con IVA secondo le regole ordinarie.

Conoscenza utilizzata

- [Reverse charge e pagamento speciale dell'IVA nel settore dei trasporti e della logistica](#)
- [Debitore dell'imposta e reverse charge](#)
- [25/07/2025 - Nuova modalità opzionale di versamento dell'Iva per i servizi di trasporto e logistica](#)



Utilizza "Esperto AI" e trova la risposta nell'ambito delle fonti ufficiali

Invia

Approfitto dell'occasione per informare che è possibile estendere il perimetro della ricerca, mediante l'utilizzo della nuova funzionalità "Esperto AI", a cui è possibile accedere cliccando in calce alla chatbot. Utilizzando questa nuova funzione è possibile **far lavorare il sistema di intelligenza artificiale** non solo all'interno del **perimetro delle schede autoriali** (curate dai professionisti del Centro Studi Euroconference), ma anche **nell'ambito delle fonti ufficiali**: prassi **Agenzia delle entrate**, **Giurisprudenza di legittimità** e, da settembre, anche **normativa nazionale e regionale**.

Intelligenza artificiale - Seleziona le fonti documentali sulle quali ricercare

☒ Normativa statale

☒ Normativa regionale

☒ Prassi amministrativa

41 valori selezionati

☒ Corte di cassazione

16 valori selezionati

☒ C.C.N.L.

Invia

Segnalo, infine, l'importanza di **definire l'ambito delle informazioni su cui far lavorare Esperto AI**, delimitando il perimetro ai documenti a cui la stessa può accedere, al fine di ridurre ai **minimi termini eventuali contrasti tra le diverse fonti selezionate**.